

STATUTO

SERVICE POINT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SELARGIUS CA VIA METASTASIO 9

Numero REA: CA - 209926

Codice fiscale: 02584830927

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-06-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" RACCOLTA N. 9472

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

- ARTICOLO 1 -

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera b) della legge 381/91, è costituita, con sede nel comune di Selargius, la Società Cooperativa denominata:

" SERVICE POINT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

La Cooperativa potrà istituire, nei modi di legge, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

- ARTICOLO 2 -

DURATA

La Società ha la durata fino al 31.12.2060.

Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

SCOPO - OGGETTO

- ARTICOLO 3 -

SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la realizzazione di programmi di attività per occupazione lavorativa dei soci, al fine di migliorare le condizioni economiche, sociali e professionali degli stessi.

In modo particolare la società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla **promozione umana e della integrazione sociale** anche attraverso l'inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, artigianali, commerciali, di servizi), di persone svantaggiate, indicate dalla legge 08.11.1991 n° 381 art. 4 e dalla L.R. n.16/1997 art. 24 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, creando anche per tali soggetti occupazione lavorativa rapportata alla situazione di svantaggio.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

- ARTICOLO 4 -

OGGETTO SOCIALE.

La cooperativa si pone come obiettivo quello di creare occasioni di lavoro per persone svantaggiate ed emarginate, per dare ad esse dignità di appartenenza nel contesto sociale. Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come, la cooperativa può svolgere stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di enti pubblici e privati, le attività nei seguenti settori:

Settore Servizi

Svolgere tutti i servizi di pulizia per enti pubblici e privati;

	Effettuare presso enti pubblici e privati lavori nel campo E-dile, idraulico ed elettrico; Effettuare tutti i servizi relativi alla filiera della carta, del cartone, del vetro, della plastica, del legno e di tutti i materiali metallici; Effettuare in ambito territoriale la raccolta di materiale abbandonato. Eseguire per enti pubblici e privati lavori di giardinaggio, manutenzione e cura del verde; Effettuare per enti pubblici e privati il servizio di disinfestazione e derattizzazione; Effettuare la commercializzazione, il montaggio e la manutenzione di pannelli solari e fotovoltaici; Effettuare il trasporto e le spedizioni per conto terzi; Effettuare la custodia e la rimozione forzata di veicoli con carro attrezzi e simili; Effettuare per conto terzi la lettura dei contatori e di apparecchiature per il rilevamento di consumi dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas, dei telefoni di tutte le utenze in genere; Prestare attività di collaborazione con enti pubblici e privati nei servizi amministrativi e commerciali ed in genere anche come supporto organizzativo; Effettuare lo sgombero di appartamenti e di uffici, traslochi, imballaggi di mobili e merci, nonché qualsiasi altro lavoro di facchinaggio, magazzinaggio e smistamento di merci, compreso lo smaltimento di tutti i materiali pericolosi e non; Svolgere tutte le attività preliminari e complementari del facchinaggio quali: i lavori di insacco, di legatura, di smistamento, di assemblaggio, di pressatura, di imballaggio, di accatastamento e disaccatastamento sia per enti pubblici che privati; Effettuare la vendita di bevande e cibi preconfezionati tramite distributori automatici; Erogare servizi ad organismi, enti, associazioni e cooperative aventi finalità similari; Effettuare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, l'incenerimento, riciclaggio, i trattamenti di riconversione di rifiuti urbani industriali, speciali, tossici e nocivi, ospedaliari, radioattivi; Effettuare il recupero di semilavorati o prodotti finiti da rifiuti o scarti industriali; Produzione, trasformazione e commercializzazione di manufatti in materiale riciclato; Lavori boschivi, gestione e manutenzione di aree pubbliche e private compreso l'assetto idrogeologico, il taglio, trasporto e vendita del legname da ardere e destinato alla lavorazione industriale, anche per il legname eventualmente importato; Prendere in gestione o realizzare, villaggi turistici, comu-	

nità in genere collegati al settore turistico marino e mon-

tano;

Curare il servizio di custodia e sorveglianza;

Creazione, allestimento e gestione di impianti e attrezzature per il tempo libero di centri e impianti sportivi, centri benessere;

Gestire e/o costruire strutture ed impianti fissi o mobili in grado di valorizzare il patrimonio ambientale, le zone turistiche anche mediante le manifestazioni artistiche;

Realizzare e gestire la preparazione e/o l'attività di vendita al pubblico di prodotti tipici dell'artigianato locale, della gastronomia e della cucina tipica sarda e di altri prodotti alimentari in genere;

Effettuare il servizio di trasporto e accompagnamento di persone sia normodotate che portatori di handicap.

Attività nel Settore mense e gestioni:

- Effettuare il servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite la gestione ristoranti, trattorie, rosticcerie, bisteccherie, mense aziendali, scolastiche; negozi alimentari; bar, birrerie, tavole calde, servizio catering per congressi, feste e banchetti, consegna a domicilio di prodotti alimentari.

Attività nel Settore informatico:

- Creazione, ideazione ed elaborazione di siti web e di prodotti multimediali per conto di enti pubblici e privati; assemblaggio e vendita di materiale informatico; servizi di assistenza e gestione di siti per la gestione del commercio elettronico;.

Fornitura, installazione, montaggio, manutenzione di apparecchiature, sistemi, impianti, attrezzature nel campo elettronico e non , elettromeccanico, informatico, comprese le attrezzature e le macchine per ufficio nei diversi campi di attività commerciale, artigianale, industriale e dei servizi, sia per privati che per enti pubblici;

Trasporto:

- Trasporto persone autosufficienti e non; traslochi di mobili, macchinari e attrezzi, con mezza propri o di terzi;

Settore Agricolo:

Coltivazioni in campo aperto o in serra di prodotti biologici e non, colture di ortaggi, verdure, frutteti, con vendita diretta al dettaglio o all'ingrosso dei prodotti oppure, mediante trasformazione, conservazione e confezionamento degli stessi;

Settore Artigiano:

Preparazione di pasti cotti, pasta fresca, pasticceria, imbiancatura, muratura, riparazione infissi, tapparelle e serrature; pulizia, montaggio e smontaggio mobili, riparazioni elettriche, idrauliche ed edili;

Settore Commercio:

Provvedere alla vendita e alla commercializzazione dei pro-

dotti realizzati dalla società o da terzi.

Settore servizi vari:

- Gestione parcheggi auto in aree pubbliche e private; raccolta di indumenti usati e di altri materiali riciclabili; servizi di lavanderia e stireria; gestione canili;
Effettuare la vendita di mobili e scaffali ed attrezzature richiesti da enti pubblici e privati;
Svolgere tutti i lavori connessi all'autospurgo sia in proprio che per conto terzi;
Effettuare la vendita e il noleggio di wc mobili;
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti, negozi giuridici e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessari alla realizzazione degli scopi sociali, nei limiti consentiti dalla legge.

La società cooperativa potrà inoltre:

- acquistare, realizzare o assumere in locazione locali per lo svolgimento della propria attività, acquistare o assumere in locazione macchinari e attrezzature utili e necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- aderire a cooperative, società, consorzi ed organismi che abbiano scopi similari a quelli della Società e che siano integrativi di essi, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di investimento e potenziamento dell'attività aziendale, sempre nei limiti di legge;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze, i finanziamenti e i contributi disposti dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enti Locali.
La Cooperativa può ricevere anticipazioni da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

SOCI

- ARTICOLO 5 -

SOCI ORDINARI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di socio tutte le persone fisiche, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, specializzazione professionale o attitudine, possono partecipare ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Ai sensi della L. 381/91 possono far parte della compagine sociale anche i soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente nella misura massima della metà del numero complessivo dei soci, da iscriversi in una apposita sezione del libro dei soci.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e

alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla

realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

I soci cooperatori stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la cooperativa ed i soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 della Legge 03.04.2001 n° 142 e successive modificazioni.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. La verifica di dette situazioni sarà oggetto di esame e deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

- ARTICOLO 6 -

CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La cooperativa prevede la categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3° del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi i soci, in ragione dell'interesse alla loro formazione o al loro inserimento nell'impresa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e in ogni caso non può essere superiore ai cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto a partecipare alle sole assemblee convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti amministratori e non godono dei diritti di cui all'art. 2422 e 2545 bis del cod. civ.

Agli stessi soci non spetta l'attribuzione dei ristorni.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico.

L'esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto può avvenire per:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) il venir meno della ragionevole aspettativa di una futura piena integrazione nella cooperativa;
- d) il mancato conseguimento degli obiettivi formativi alla base dell'ammissione;
- e) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- f) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare all'interessato la deliberazione di esclusione.

- ARTICOLO 7 -

DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende

instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dal Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

- ARTICOLO 8 -

OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese generali;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa o con posta elettronica certificata.

- ARTICOLO 9 -

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde con il recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte.

- ARTICOLO 10 -

DECADENZA DA SOCIO

Decade da socio chi ha comunicato all'organo competente la propria cessazione dal rapporto di lavoro in essere o che abbia comunque risolto, per qualsiasi ragione o causa, tale rapporto con la cooperativa.

- **ARTICOLO 11** -

RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che anche temporaneamente non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o con posta elettronica certificata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

- **ARTICOLO 12** -

ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 10 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 10 giorni al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga attività lavorativa in concorrenza con la cooperativa, o che aderisca contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali e svolgano attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) che senza giustificato motivo, si rifiuta di prestare la

propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima viola gli obblighi previsti dallo statuto e dai regolamenti interni;

g) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nei termini di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, mail o PEC.

- ARTICOLO 13 -
LIQUIDAZIONE

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, la decadenza, l'esclusione o la morte del socio.

La quota deve essere liquidata in misura pari all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso della quota di spese generali e del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento è effettuato entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

- ARTICOLO 14 -
MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 180 giorni dalla data di decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del cod. civ.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società

esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste

dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

- ARTICOLO 15 -

TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote sociali in favore dei soci receduti o degli eredi del socio deceduto, ove queste non siano state richieste entro il termine massimo di cinque anni dalla data in cui è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12 lettere b), c), d) ed e), sono tenuti al risarcimento di eventuali danni causati alla società.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dall'eventuale rimborso dei prestiti, il credito vantato dalla cooperativa per il risarcimento danni.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

- ARTICOLO 16 -

ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore minimo pari a € 25,00. Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio, non superiori ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 18;

c) dal valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-

sta per legge.

Le riserve non possono essere distribuite tra i soci cooperatori.

Non possono essere distribuiti ai soci cooperatori dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

- ARTICOLO 17 -

VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, mail, fax o PEC, fornendo le indicazioni previste nel precedente articolo 7. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

- ARTICOLO 18 -

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al Bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n° 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;
- d) gli utili non assegnati ai sensi dei commi precedenti possono essere destinati alla costituzione di altri fondi su deliberazione dell'Assemblea.

- ARTICOLO 19 -

RISTORNI

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristoro, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristoro ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Il ristoro potrà essere assegnato mediante aumento proporzionale delle relative quote possedute da ciascun socio in deroga a quanto previsto dall'art. 2525.

ORGANI SOCIALI

- ARTICOLO 20 -

ORGANI

Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Revisore Unico, se nominato.

- ARTICOLO 21-

ASSEMBLEE

Le Assemblee sono convocate mediante lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano, fax, mail, Posta Elettronica Certificata o qualsiasi altro mezzo purchè documentabile, inviata 8 giorni prima della adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo o il Revisore Unico, se nominato.

- ARTICOLO 22 -

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) Approva il bilancio e la destinazione degli utili;
- 2) Procede alla nomina degli Amministratori e, eventualmente, alla nomina del Presidente e Vice Presidente;
- 3) Procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore Unico;
- 4) Determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e all'Organo di Controllo o al Revisore Unico;
- 5) Approva i regolamenti interni;
- 6) Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dell'Organo di Controllo o del Revisore Unico;

7) Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua

competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 18.

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'art. 2436 del codice civile.

- ARTICOLO 23 -

COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

- ARTICOLO 24 -

VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione o con altro sistema deliberato dall'Assemblea.

- ARTICOLO 25 -

VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte o inadempienti nei versamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle quote possedute.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 socio.

Alle Assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confcooperative di Oristano alla quale la Cooperativa aderisce.

- ARTICOLO 26 -

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal vice Presidente e, in assenza di questi, da un socio designato dall'Assemblea col voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

- ARTICOLO 27 -

AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina dell'Organo amministrativo. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i Soci cooperatori.

Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

- ARTICOLO 28 -

COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente a mezzo lettera, fax, e-mail, PEC, o qualunque altro mezzo purchè documentabile da spedirsi almeno 3 giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza è necessario che i consiglieri e l'Organo di Controllo o il revisore unico, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Nei casi di mancanza sopravvenuta di un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, non ricorrendo la necessità di approvazione del revisore Unico qualora non sia stato nominato.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Revisore Unico, se nominato, il quale nel frattempo può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Revisore Unico, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

- ARTICOLO 29-

INTEGRAZIONI DEL CONSIGLIO

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più degli amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall' art. 2386 del codice civile, non ricorrendo la necessità di approvazione del Revisore Unico qualora quest'ultimo non sia stato nominato.

- **ARTICOLO 30** -

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI.

Spetta all'Assemblea, sentito il parere dell'Organo di controllo o del Revisore Unico, se nominato, determinare i gettoni di presenza dovuti agli amministratori.

Spetta al Consiglio di Amministrazione determinare il compenso dovuto agli Amministratori che svolgono particolari funzioni nell'interesse della società

- **ARTICOLO 31** -

RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente.

L'Organo amministrativo può nominare direttori generali, istitori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

- **ARTICOLO 32-**

ORGANO DI CONTROLLO

l'organo di controllo, che può consistere nel sindaco unico o nel collegio sindacale, ai sensi di legge, se obbligatorio o se comunque nominato dall'Assemblea, resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Revisore Unico è rieleggibile.

Il compenso annuale è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo

Il Revisore Unico esercita anche il controllo contabile e deve essere iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- **ARTICOLO 33-**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

- **ARTICOLO 34** -

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. C;
- a rimborso di eventuali anticipazioni dei soci;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

- **ARTICOLO 35-**

REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

- **ARTICOLO 36 -**

PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

- **ARTICOLO 37-**

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative, Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.TO: FANARI ANNA RITA

" : MASSIMILIANO VADILONGA - NOTAIO - SIGILLO NOTARILE -
IO SOTTOSCRITTO DOTTOR MASSIMILIANO VADILONGA NOTAIO IN QUARTU SANT'ELENA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO IMPRESE E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DEL QUINTO COMMA DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 7.03.2005 N. 82.